

Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche per
l'immigrazione

Prot. n. 0011074 / P

Data 10/05/2021

Class AAL-1-6-1

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Ai Comandanti dei Corpi e ai Responsabili dei Servizi di
Polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Ai Comuni
Alla Comunità del Friuli Orientale
Alle Comunità di montagna
All'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle
Dolomiti friulane
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

All'ANCI Friuli Venezia Giulia
SEDE

All'UNCEM Friuli Venezia Giulia
SEDE

Alla Direzione Generale
Alla Direzione centrale finanze
Alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi
generali e sistemi informativi
Alla Direzione centrale cultura e sport
Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile
Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio
Alla Direzione centrale attività produttive
Alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali
e ittiche
Alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia
Alla Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità
LORO SEDI

E, per conoscenza:

Responsabile del procedimento: dott. Stefano Rossi - tel. 0432 555 162.

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maria Elianto - tel. 0432 555 556.

Alle Prefetture di
TRIESTE
GORIZIA
PORDENONE
UDINE
LORO SEDI

Oggetto: Nota illustrativa legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 «Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale», pubblicata il 12 aprile 2021 sul I supplemento ordinario n. 11 al BUR n. 14 del 7 aprile 2021.

Il 27 aprile 2021 è entrata in vigore **la legge regionale 8 aprile 2021, n. 5** recante «**Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale**».

La nuova legge recepisce la necessità di revisione integrale e sistematica nonché di aggiornamento della disciplina di settore relativa alla polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia ed interviene sia sul fronte delle politiche di sicurezza sia sul piano ordinamentale, con il principale obiettivo di innovarne i modelli organizzativi, al fine di garantire migliore qualità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sull'intero territorio regionale.

Lo schema di disegno di legge si articola in quattro Titoli, che si occupano, rispettivamente, di:

- **Titolo I** *Disposizioni generali e politiche regionali*;
- **Titolo II** *Politiche della sicurezza*;
- **Titolo III** *Ordinamento della polizia locale*;
- **Titolo IV** *Norme finali*.

*** **

TITOLO I *Disposizioni generali e politiche regionali*

Il Titolo I definisce l'oggetto e le finalità della legge (**articolo 1**) e le politiche regionali volte al perseguimento di tali finalità (**articolo 2**).

TITOLO II *Politiche della sicurezza*

Le disposizioni del **Capo I** disciplinano l'**Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza**, il quale svolge una pluralità di azioni con l'obiettivo di fornire, annualmente, un supporto conoscitivo delle condizioni di sicurezza presenti in Friuli Venezia Giulia quale strumento di sostegno per la progettazione e l'attuazione delle politiche in materia. Segnatamente, **l'articolo 3** ne disciplina l'istituzione presso la direzione centrale regionale competente, mentre **l'articolo 4** ne prevede la composizione e le modalità di funzionamento.

Le disposizioni del **Capo II** si propongono di dare sistematicità agli **interventi da realizzare sul territorio nell'ambito della sicurezza**, attribuendo alla **Regione** un ruolo di **coordinamento, promozione e sostegno** alle politiche di sicurezza integrata che si rendono necessarie a garantire lo sviluppo della qualità della vita della comunità.

In particolare, **l'articolo 5** declina gli strumenti attuativi del sistema di sicurezza integrata, che comprende sia gli accordi con lo Stato, con gli organi decentrati dello Stato, gli enti pubblici e gli enti locali, sia la progettualità di rilievo regionale e locale, con il coinvolgimento anche di altre istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio, singoli cittadini.

Il **Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata**, disciplinato all'**articolo 6**, è lo strumento con cui la Regione esprime le proprie linee strategiche, fondate sull'analisi delle situazioni di criticità, sull'individuazione degli obiettivi generali o particolari, delle priorità e delle linee di azione, sulla definizione dei criteri e delle modalità per il sostegno e il finanziamento degli interventi.

Gli interventi individuati pongono l'accento sulla sinergia d'azione dei vari attori della sicurezza e sull'interoperabilità dei sistemi tecnologici e informatici per il controllo integrato del territorio.

Gli **altri interventi in materia di sicurezza urbana** previsti all'**articolo 7** riguardano il finanziamento agli enti locali per l'erogazione di contributi a terzi per l'acquisto, l'installazione e il potenziamento di sistemi di sicurezza presso immobili.

Al fine di assicurare alla polizia locale sostegno nell'attività di supporto alla cittadinanza, **l'articolo 8** riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi del personale degli **istituti di vigilanza privata** e della figura degli **"steward urbani"**, quali soggetti in possesso dei requisiti degli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), rispettivamente per la salvaguardia di beni e servizi e per attività volte a facilitare la fruibilità e la vivibilità degli spazi pubblici.

Detto personale opera entro i limiti individuati dalla normativa statale per l'esercizio della loro attività, svolgendo compiti sussidiari e privi di autonomia, finalizzati al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti. Il medesimo opera altresì sulla base delle indicazioni e sotto la direzione del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'utilizzo.

Il **Capo III** reca norme sulla **sicurezza partecipata**. Pur nell'indispensabile premessa che la difesa del cittadino dalla criminalità spetta esclusivamente alle Forze di polizia, in materia di reati predatori e criticità urbane, l'attività di prevenzione e controllo del territorio può giovare della collaborazione informativa dei cittadini (**articolo 9**), attraverso **forme di cittadinanza attiva, come il c.d. "controllo di vicinato" (articolo 11)** o di **volontari**, al fine di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza della collettività che oramai si attende una cooperazione sinergica con le istituzioni al fine di conseguire, ai vari livelli, migliori condizioni di sicurezza e di qualità della vita.

In particolare, i **volontari per la sicurezza** disciplinati all'**articolo 10** assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi e operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o responsabile della polizia locale. La regione individua nel 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato, la data per celebrare, a cura delle Amministrazioni locali, la **"Giornata regionale dei volontari per la sicurezza"**.

TITOLO III *Ordinamento della polizia locale*

L'articolo 12, sull'esercizio delle funzioni di polizia locale, dopo aver riconosciuto in capo a Comuni la titolarità delle medesime e aver previsto che le stesse possono essere svolte sia singolarmente sia in forma associata, dichiara che i Corpi e i Servizi costituiscono Forze di polizia locale nel rispetto della normativa vigente, con indicazione dettagliata delle funzioni nell'ambito delle relative competenze istituzionali.

Gli enti locali sono incoraggiati a gestire in forma associata le funzioni di polizia locale all'interno di «distretti» secondo la disciplina contenuta nell'**articolo 13**, in combinato con l'articolo 6.

Più in particolare, l'articolo introduce e definisce i seguenti **ambiti territoriali di riferimento dei Corpi di polizia locale**:

- "**Distretti**": ambiti territoriali entro i quali i Corpi di polizia locale organizzano l'esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza in forma singola o associata;
- "**Presidi**": unità di decentramento operativo del distretto di polizia locale, coincidenti territorialmente con uno o più enti locali del medesimo distretto, caratterizzati da profili di omogeneità;
- "**Aree interdistrettuali**": ambiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia locale coincidenti con il territorio di più distretti contermini, per lo svolgimento di talune funzioni o servizi.

L'articolo 14 sancisce i **principi organizzativi** che sono **alla base dell'ordinamento di polizia locale**.

I Comuni istituiscono in forma singola o associata i **Corpi di polizia locale** definiti come strutture complesse, anche a carattere intercomunale, alle quali siano addetti **almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana**, nonché che **assicurino lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilità su almeno due turni di servizio**. Al fine di assicurare l'omogeneità nell'esercizio delle funzioni in tutto il territorio regionale, sono previsti degli **standard** qualitativi di operatività relativi alle strutture di polizia locale, che dovranno constare di **almeno una unità operativa ogni mille residenti**, con un **numero minimo di ore giornaliere di servizio** da garantire all'utenza.

La disposizione stabilisce altresì che **nei Comuni nei quali non è istituito il Corpo le funzioni di polizia locale sono svolte dai Servizi di polizia locale**.

Viene inoltre confermata l'estensione anche al personale della polizia locale del divieto di fruire dell'istituto del *part-time*, già operante per le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'articolo 15, recante le funzioni della Regione, definisce gli interventi attuabili dalla Regione stessa per garantire il coordinamento della polizia locale su tutto il territorio regionale. Tali interventi si esplicano: nell'adozione di atti di indirizzo e *standard* organizzativi relativi all'attività della polizia locale; nella definizione di criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale; nell'adozione dei regolamenti di attuazione della legge, di procedure operative uniformi e modulistica unica; nell'adeguamento tecnologico delle caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

L'articolo 16 prevede, sotto il coordinamento regionale, **l'istituzione di un elenco che promuova e semplifichi le procedure di impiego di personale su tutto il territorio regionale, demandando la disciplina di dettaglio ad un regolamento**. Sotto il particolare aspetto innovativo della **valorizzazione delle competenze specialistiche su base regionale**, l'elenco ha l'obiettivo di censire e posizionare geograficamente sul territorio le competenze professionali e le strumentazioni di alta specializzazione in uso presso le polizie locali. Tale archivio è a disposizione degli enti locali del territorio regionale per la condivisione e lo scambio di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi. Sono, in tal modo, incentivati gli scambi professionali e strumentali, così da valorizzare e sfruttare appieno le specifiche competenze e specializzazioni che i singoli comandi di polizia locale hanno sviluppato. L'elenco è altresì funzionale alle altre due esigenze contemplate dalla disposizione, ovvero l'impiego di personale su tutto il territorio regionale **in situazioni di emergenza e per esigenze temporanee**.

L'articolo 17 definisce la **competenza territoriale** del personale di polizia locale e, nel rispetto della normativa vigente, indica i casi in cui è possibile agire al di fuori del territorio di riferimento (c.d. "territorialità temperata").

La **gestione associata delle funzioni di polizia locale**, disciplinata all'**articolo 18**, è promossa dalla Regione al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale. La stessa avviene attraverso le forme previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) e cioè le Comunità, le Comunità di montagna, la Comunità collinare del Friuli e le convenzioni. L'articolo precisa alcuni aspetti della gestione associata delle funzioni di polizia locale, in base alla natura giuridica delle forme associative tra gli enti locali, a seconda che si tratti di soggetti dotati di personalità giuridica, come le Comunità, o di convenzioni. Dispone inoltre che *la gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione sia consentita esclusivamente tra comuni contermini*.

L'articolo 19 disciplina i cd. "**servizi per conto di terzi**", ovvero la possibilità per gli enti locali di prevedere l'impiego di personale e mezzi della polizia locale per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, nei limiti dello svolgimento di attività conformi a quelle normate dalla legge in esame.

Il personale di polizia locale è suddiviso, a norma dell'**articolo 20**, in **agenti, ispettori e commissari**. È, inoltre, sancito il principio della valenza gerarchica del grado. Il personale non deve essere adibito allo svolgimento di attività o compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. È sancita poi l'autonomia dei Corpi di polizia locale dei Comuni: la disposizione stabilisce, infatti, che essi non possono costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

Ai sensi dell'**articolo 21**, al **comandante del Corpo** è richiesta una comprovata esperienza. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente ad altri Corpi di polizia. Al comandante compete l'impiego tecnico-operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute dall'autorità competente.

L'articolo 22 istituisce, presso la struttura regionale di riferimento in materia di polizia locale, **l'elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale che abbiano maturato almeno due anni di anzianità nel ruolo**, con indicazione del percorso formativo e professionale di ciascuno. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.

L'articolo 23 disciplina i casi di **comandi e distacchi**, rinviando altresì alla disciplina dell'articolo 16, comma 4.

L'articolo 24 stabilisce che il personale di polizia locale può essere dotato di **armamento** secondo quanto previsto dalla normativa statale, nonché di **strumenti di autotutela**, individuati con apposito regolamento regionale, la cui adozione deve trovare previsione nel regolamento del Corpo di polizia locale.

L'articolo 25 definisce **la procedura di accesso ai ruoli**, con selezione del personale attraverso concorsi unici regionali che includono, nella fase selettiva, anche la formazione iniziale, in modo tale da dotare i comandi di destinazione di operatori già pronti all'impiego. Al fine di garantire un accesso qualificato e omogeneo ai ruoli di polizia locale su tutto il territorio regionale, ai sensi del presente

articolo, la Regione definisce, con apposito regolamento, i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione ai concorsi.

L'articolo 26 si riferisce specificamente alla formazione e all'aggiornamento professionale permanente degli operatori di polizia locale. La Regione provvede, mediante la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia, all'organizzazione di **corsi-concorso, corsi di formazione di base e corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della polizia locale**. Le iniziative formative sono organizzate direttamente dalla Regione, avvalendosi delle sue stesse strutture (come il CeSFAM), nonché del Nucleo Istruttori di Tiro del Corpo forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle armi in dotazione, anche attraverso la collaborazione degli Enti locali, ovvero di altri Enti ed Associazioni aventi analoghi fini istituzionali.

L'articolo 27 istituisce una specifica **area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>>** nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, in considerazione delle particolarità della categoria rispetto alle restanti professionalità del comparto.

L'articolo 28 disciplina il **Comitato tecnico regionale per la polizia locale**, definendone la composizione e le funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale e sviluppo dell'uniformità operativa, anche mediante la predisposizione di programmi formativi, di modulistica e programmi gestionali unici. Il Comitato tecnico svolge inoltre funzioni di riconoscimento, valorizzazione e diffusione di buone pratiche.

L'articolo 29 disciplina **la giornata della polizia locale** (20 gennaio di ogni anno, in concomitanza alla celebrazione del relativo patrono San Sebastiano) e il conferimento delle benemeritenze in occasione della stessa.

L'articolo 30 istituisce presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale la **"banca dati regionale delle polizie locali"**, aggiornata sistematicamente con i dati e le informazioni inerenti alle strutture di polizia locale e alle attività da esse svolte.

L'articolo 31, a completamento di quanto già disposto dall'articolo 15, indica in quali ambiti la Regione dovrà intervenire tramite lo strumento regolamentare per garantire una più puntuale, coordinata e uniforme disciplina dell'organizzazione della polizia locale.

L'articolo 32 istituisce un nuovo **fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari** per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.

L'articolo 33 istituisce un nuovo **fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale**, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

TITOLO IV *Norme finali*

L'articolo 34 disciplina la **clausola valutativa** e prevede che il Consiglio regionale eserciti il controllo sull'attuazione della legge attraverso una relazione biennale presentata dalla Giunta.

Gli **articoli 35, 36 e 37** disciplinano, rispettivamente, le abrogazioni, le norme transitorie e le norme finanziarie.

In particolare, **l'articolo 36**, relativo alle norme transitorie, dispone che:

- ai **procedimenti in corso** alla data di entrata in vigore della legge regionale 5/2021 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente;
- fino all'entrata in vigore dei **nuovi regolamenti attuativi** della legge in esame, continuano ad applicarsi i regolamenti attuativi della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 recante «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale»;
- coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di comandante o responsabile di polizia locale sono iscritti, su istanza, nell'**elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale** di cui all'articolo 22, comma 1, della L.R. 5/2021, anche in deroga al requisito di anzianità previsto dal medesimo articolo;
- **nelle more dell'attivazione del primo corso-concorso** regionale di cui all'articolo 25, comma 1, sono fatte salve, sino al relativo esaurimento, tutte le procedure concorsuali volte all'assunzione di personale da parte dei singoli Enti locali, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge ovvero avviate successivamente all'entrata in vigore della stessa;
- il **Comitato tecnico regionale per la polizia locale** di cui all'articolo 28 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- **gli enti locali adeguano i propri regolamenti** alle disposizioni contenute nella presente legge **entro dodici mesi** dalla sua entrata in vigore;

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, è gradito porgere distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Stefano Rossi
(firmato digitalmente)

“Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)”

Referenti:

per gli aspetti ordinamentali: dott.ssa Maila Bevilacqua – Titolare posizione organizzativa ordinamento e formazione polizia locale – tel. 0432555241

per le politiche integrate di sicurezza: dott.ssa Donatella Lorenzini – Coordinatore struttura stabile per le iniziative in materia di sicurezza urbana – tel. 0432555533